



*Ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall’Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 2016, ai fini della razionalizzazione delle stesse ad opera dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

**anche nella sua qualità di**

**PRESIDENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento

**Dispone:**

***1. Ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall’Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 2016***

*1.1. Partecipazioni dirette:* alla data del 23 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate deteneva una partecipazione di maggioranza, pari al 51% del capitale sociale, in Equitalia S.p.a. (CF: 08704541005), in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2005.

*1.2. Partecipazioni indirette:* alla medesima data del 23 settembre 2016, per il tramite della suddetta controllata Equitalia S.p.a. (a decorrere dal 1° luglio 2017 Agenzia delle entrate-Riscossione) l’Agenzia delle entrate deteneva:

- a) una partecipazione indiretta, pari al 100% del capitale sociale, in Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. (CF: 13756881002);

- b) una partecipazione indiretta, pari al 100% del capitale sociale, in Equitalia Giustizia S.p.a. (CF: 09982061005);
  - c) una partecipazione indiretta, pari al 9,197% del capitale sociale, in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. (CF: 01426171219);
  - d) una partecipazione indiretta, pari allo 0,040% del capitale sociale, in Riscossione Sicilia S.p.a. (CF: 04739330829).
- 1.3. Inoltre, alla data del 23 settembre 2016, Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. era titolare delle seguenti partecipazioni minoritarie: una quota del 37,25% nella G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione (CF: 01666060718); una quota del 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione (CF: 02362170645); una quota del 10 % nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione (CF: 03252860824).

## ***2. Modifiche nelle compagini societarie***

- 2.1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 225/2016, l'Agenzia delle entrate, in data 21 giugno 2017, ha acquistato la piena ed esclusiva titolarità del pacchetto azionario di Equitalia S.p.a. detenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (per una partecipazione pari al 49% del capitale sociale), divenendo, conseguentemente, unico socio della suddetta S.p.a.
- 2.2. Ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società Equitalia S.p.a. e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. sono state sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza procedura di liquidazione. Entro la predetta data, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da Equitalia S.p.a., sono state cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2017, è stato istituito l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, strumentale dell'Agenzia delle entrate, incaricato dello svolgimento dell'esercizio

delle funzioni relative alla riscossione nazionale, *ex art. 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2005*. L'ente Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.).

2.3. Alla luce del mutato contesto normativo delineatosi per effetto delle suddette disposizioni, all'attualità l'Agenzia delle entrate non detiene più partecipazioni societarie.

2.4. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, invece, a far data dal 1° luglio 2017, è titolare delle partecipazioni in precedenza possedute da Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Nel dettaglio, all'attualità, l'Agenzia delle entrate-Riscossione detiene, in via diretta, le seguenti partecipazioni societarie di minoranza:

- una quota pari al 9,197% in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. (CF: 01426171219);
- una quota pari allo 0,040% in Riscossione Sicilia S.p.a. (CF: 04739330829);
- una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione (CF: 01666060718);
- una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione (CF: 02362170645);
- una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione (CF: 03252860824).

### ***3. Esito della ricognizione e azioni di razionalizzazione***

3.1. Dall'esame dell'oggetto sociale e dei principali dati economico-patrimoniali delle società partecipate da Agenzia delle entrate-Riscossione, e, in particolare, all'esito della verifica dei presupposti e delle condizioni prescritti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), risulta quanto segue.

3.2. Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. (CF: 01426171219) non svolge attività in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai sensi dello statuto, la società, senza scopo di lucro, promuove nell'interesse dei soci, l'istituzione di una scuola avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici, curandone eventualmente la conduzione; promuove altresì la realizzazione di iniziative collegate, didattiche e di ricerca, utili alla cultura di gestione.

Considerato che la società non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, quest'ultima provvederà ad avviare le procedure per alienare la propria partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni del citato TUSP.

3.3. Riscossione Sicilia S.p.a. (CF: 04739330829) non svolge attività in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione. La società è controllata dalla Regione Siciliana, che detiene il restante 99,96% del capitale sociale. Ai sensi dello statuto, la società effettua l'attività di riscossione mediante ruolo. Può effettuare attività di riscossione spontanea, di liquidazione e accertamento delle entrate. Può effettuare altre attività strumentali a quelle della Regione Sicilia e dell'Agenzia delle entrate. In particolare, la società è incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2005 e dall'art. 3, comma 29 bis, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2005.

La società svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale poiché incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Siciliana. La società risulta di stretta necessità per le finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3 comma 29 bis del d.l. n. 203/2005. Pertanto, Agenzia delle entrate-Riscossione, quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, manterrà la propria partecipazione societaria, continuando a cooperare con la Regione Siciliana per la messa in atto di azioni finalizzate al contenimento dei costi e all'efficientamento della gestione. Ciò, compatibilmente con la vigente normativa e fino a che non verrà data attuazione alla legge regionale siciliana n. 16 dell'11 agosto 2017, la quale, all'art. 28, prevede che: *“Il Governo della Regione è*

*autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.”.*

- 3.4. G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione (CF: 01666060718) non svolge attività in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai sensi dello statuto, la società ha per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio di riscossione di cui alla legge n. 657/1986, nonché l'assunzione, a richiesta, del servizio di tesoreria di enti locali sempre nei limiti della citata legge e delle disposizioni emanate in virtù della delega conferita al Governo con la legge suddetta.

La società risulta in liquidazione dal 18 aprile 1996.

- 3.5. Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione (CF: 02362170645) non svolge attività in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai sensi dello statuto, la società ha lo scopo di gestire servizi di pubblico interesse nel comune di Solofra e negli altri comuni per i quali abbia ottenuto la gestione a seguito di gara ovvero con affidamento diretto. La società svolge le seguenti attività, costituenti l'oggetto sociale: a) assunzione di servizi sociali; b) acquisto vendita fonti energetiche; c) servizi parcheggi a pagamento ed attività connesse, segnaletica orizzontale e verticale; d) manutenzione demanio e patrimonio comune; e) manutenzione impianti pubblica illuminazione ed impiantistica in genere; f) gestione mattatoio comunale; g) servizi del tempo libero; h) gestione patrimonio immobiliare degli enti e/o privati; i) servizi cimiteriali; j) servizi funebri; k) servizi ambientali; l) Costruzione e gestione di un ricovero per cani randagi, con annesso laboratorio veterinario; m) gestione del mercato e mercatini rionali; n) gestione delle tariffe, tributi, tasse e canoni: accertamenti, controlli, esazioni; o) trasporti scolastici; p) servizi di pubblicità; q) gestione del catasto urbano comunale e di altri comuni; r) vigilanza notturna e diurna dei beni; s) servizi utili vari; t) partecipazioni a società, consorzi, associazioni aventi attività rientranti nello scopo sociale.

La società risulta in liquidazione dal 3 gennaio 2013.

- 3.6. Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione (CF: 03252860824) non svolge attività in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai sensi dello statuto, l'oggetto sociale è: la gestione in concessione del servizio di riscossione disciplinato in applicazione della legge n. 657/1986 e del d.P.R. n. 43/1988 e s.s.m.m. ed in conformità alle norme della Regione Siciliana sulla materia, salvo rimanendo l'esercizio di altre attività compatibili con la esclusività del predetto scopo; compiere tutte le operazioni dipendenti e conseguenti rispetto allo scopo anzidetto, comprese quelle finanziarie necessarie per il conseguimento dello scopo medesimo.

La società risulta in liquidazione dal 28 dicembre 1990.

## **Motivazioni**

Il presente provvedimento viene emanato in base all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP).

Il predetto articolo dispone che ciascuna "Amministrazione Pubblica" debba effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente.

A norma dell'art. 24, comma 1, del TUSP, nel medesimo provvedimento, le Amministrazioni sono inoltre tenute a:

1. individuare le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
  - (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del TUSP;
  - (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
  - (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP;

2. alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società che:

- abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del TUSP;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP);

- abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2, lett. g) del TUSP).

Il provvedimento in esame effettua, pertanto, la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 2016, nonché – tenuto conto della peculiarità della situazione venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 225/2016, relative allo scioglimento delle società Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., alla cessione delle azioni di Equitalia Giustizia S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze e all'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione – la ricognizione delle partecipazioni all'attualità detenute dal predetto ente, tenuto agli adempimenti di cui al citato art. 24 del TUSP, poiché, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del medesimo Testo Unico, ai fini dello stesso per “amministrazioni pubbliche” si intendono “*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*”.

Il presente provvedimento individua, inoltre, le azioni di razionalizzazione che verranno adottate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del TUSP, la partecipazione che dovrà essere alienata, tra quelle sopra elencate al precedente punto 3, per le motivazioni ivi indicate, è quella detenuta nella società Stoà S.c.p.a.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni detenute, la G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata Spa, la Global Service Solofra Spa e la Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. Spa sono società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del TUSP; la società Riscossione Sicilia S.p.a., incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Sicilia anche ai sensi dell'art. 3 comma 29 bis del d.l. n. 203/2005, è invece riconducibile alla categoria di



cui al predetto art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anche in relazione alle finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (art. 1).

#### *Attribuzioni del Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione*

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (art. 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2017 (art. 5);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con Determinazione del Commissario straordinario (nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017) n. 6 del 23 giugno 2017 (art. 3, comma 1).

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 2, art. 4, art. 5, art. 20, art. 24).

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 3).

Roma, 29/09/2017

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
e PRESIDENTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*